

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 105, punto 3, lett. b), e 107, § 2, punto 9, del regio decreto sul Codice delle imposte sui redditi 1992, adottato in applicazione dell'art. 266 del Codice delle imposte sui redditi 1992, in combinato disposto con l'art. 23 della convenzione tra il Belgio e il Granducato di Lussemburgo diretta ad evitare la doppia imposizione siano in contrasto con l'art. 73 (divenuto art. 56) del Trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede la libera circolazione dei capitali, nella parte in cui, limitando la rinuncia alla ritenuta di imposta mobiliare prevista dall'art. 107, § 2, punto 9 ai soli interessi attribuiti alle società residenti, da un canto, essi hanno come effetto, in particolare, di dissuadere le società residenti dal prendere a mutuo capitali presso società stabilite in un altro Stato membro e, dall'altro, costituiscono per le società stabilite in un altro Stato membro un ostacolo all'investimento di capitali, mediante mutuo, in società aventi sede in Belgio.

Ricorso presentato il 12 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-283/07)

(2007/C 199/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e J.-B. Laiguelot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore delle disposizioni quali
 - l'art. 1, commi da 25 a 27 e 29, lettera a), della legge n. 308 del 15 dicembre 2004, e
 - l'art. 1, comma 29, lettera b) della legge n. 308 del 15 dicembre 2004, nonché gli articoli 183, primo comma, lett. s), e 229 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche ed il combustibile da rifiuti di elevata qualità (CDR-Q) sono sottratti a priori dall'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della direttiva

n. 75/442/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE ⁽²⁾ del Consiglio, del 18 marzo 1991, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 1, lettera a), della suddetta direttiva;

- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene, alla luce della giurisprudenza della Corte, che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 a 27 e 29 della legge n. 308, nonché gli articoli 183, primo comma, lett. s), e 229 del decreto legislativo n. 152, mediante le quali vengono sistematicamente ed a priori esclusi dalla nozione di rifiuto certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche ed il combustibile da rifiuti di elevata qualità (CDR-Q), hanno l'effetto di restringere indebitamente la definizione di rifiuto prevista dalla direttiva 75/442 e di conseguenza l'ambito di applicazione di tale direttiva, pregiudicandone inevitabilmente l'effetto utile. Tali disposizioni sono, quindi, contrarie alla direttiva stessa, che non può essere derogata da una norma di diritto interno, e che non prevede alcuna esclusione dal suo ambito di applicazione per i suddetti oggetti e sostanze.

L'esclusione dalla nozione di rifiuto dei rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e del CDR-Q è stabilita dal legislatore italiano, per mezzo della presunzione *juris et de jure* che tali oggetti e sostanze, quali definiti nelle disposizioni in esame, debbano sempre essere qualificati come materie prime. Tale previsione restringe inevitabilmente la definizione dinamica e funzionale prevista dalla direttiva. Essa esclude, infatti, che l'esistenza di un «rifiuto» ai sensi della direttiva 75/442 possa essere «accertata alla luce del complesso delle circostanze» che dovrebbero, caso per caso, stabilire se si tratti di un rifiuto ai sensi della direttiva.

L'esclusione sistematica di tali materiali residuali dall'ambito di applicazione della direttiva non pregiudica solo l'effetto utile della direttiva e, più in particolare, del sistema di controlli sulla gestione dei rifiuti da essa istituito a tutela dell'ambiente, ma ha la conseguenza di escludere l'applicabilità a questi materiali residuali di tutta la legislazione ambientale il cui ambito di applicazione è definito proprio con riferimento alla nozione di rifiuto prevista dalla direttiva. Le potenziali conseguenze a danno dell'ambiente di una siffatta esclusione vanno, quindi, ben oltre a quelle derivanti dalla non applicazione della sola direttiva.

⁽¹⁾ GU L 194, p. 47.

⁽²⁾ GU L 78, p. 32.